

Un codice deontologico è lo strumento scritto e reso pubblico che stabilisce e definisce le concrete regole di condotta che devono essere rispettate nell'esercizio di un'attività professionale.

Il codice deontologico degli psicologi è entrato in vigore il 16/02/1998.

Con tale atto si sono trasformate delle regole deontologiche in norme giuridiche, la cui violazione comporta delle sanzioni.

Il codice deontologico non va visto solo con un valore disciplinare, o un elenco di proibizioni, esso è la carta d'identità dello psicologo e una guida che orienta e rassicura.

Quindi il codice deontologico ha due scopi: riconoscersi e farsi riconoscere.

Il codice deontologico crea una coscienza collettiva tra i professionisti appartenenti all'ordine, però ha anche la funzione sociale di rinforzare l'immagine pubblica dello psicologo.

Nell'elaborazione del codice deontologico sono stati individuate QUATTRO FINALITÀ ispiratrici:

- La tutela del cliente (regole di correttezza professionale) :
 - ARTT. 11 – 17 → segreto professionale
 - ART. 28 → non trarre vantaggi economici
 - ART. 9 → obbligo della corretta informazione

- La tutela del professionista nei confronti dei colleghi (regole di solidarietà e colleganza)
 - ART. 35 → divieto di appropriarsi fraudolentemente dei prodotti del pensiero dei Colleghi
 - ART. 36 → divieto di dare pubblicamente giudizi negativi a proposito della formazione e della competenza di altri psicologi

- La tutela del gruppo professionale (regole di decoro, dignità e autonomia)
 - ART. 6 → decoro, dignità della professione, autonomia nei confronti di altre professioni
 - ART. 8 → obbligo di denunciare i casi di abusivismo

La responsabilità nei confronti della società (regole sul dovere di utilizzare le conoscenze sul comportamento umano per promuovere il benessere psicologico dell'individuo, del gruppo e della comunità)

- ARTT. 3 – 34 → dovere di utilizzare le conoscenze sul comportamento umano per promuovere il benessere psicologico dell'individuo, del gruppo e della comunità

Queste finalità sono sembrate raggiungibili attraverso QUATTRO IMPERATIVI GUIDA che devono ispirare la condotta professionale:

1. meritare la fiducia del cliente ovvero professione come servizio (art 21)
2. possedere una competenza adeguata a rispondere alla domanda del cliente: questo implica la conoscenza dei propri limiti nel sapere e nel saper fare, cui conseguenza è il rifiuto a compiere atti professionali per i quali si ritiene di essere inadeguati (artt 5 – 22 – 37)
3. usare con giustizia il proprio potere: le conoscenze che appartengono allo psicologo lo pongono in una posizione di superiorità rispetto il cliente che ricorre a

lui, tale asimmetria va gestita dal professionista con giustizia senza averne benefici, ma sfruttarla per il raggiungimento del benessere del cliente (facilitare, accompagnare, sollecitare il cambiamento). Infatti il diritto ci ricorda:

- *neminem laedere*: non provocare danno (ART. 22)
- *suum cuique tribuere*: rispettare l'autonomia e dignità del cliente non usando il potere del sapere a proprio vantaggio (ARTT. 4 – 18)
- *honeste vivere*: mantenere una condotta consona al decoro ed alla dignità della professione sia nei riguardi del cliente che dei Colleghi e della società nel suo complesso (ARTT. 28 – 38 – 39 – 40)

4. difendere l'autonomia professionale: la propria, dei Colleghi nei confronti della pretesa di altre figure di compiere atti professionali che appartengono alla competenza esclusiva dello psicologo. (ART. 6)

Il codice deontologico è formato da 5 parti:

I° parte → PRINCIPI GENERALI → art da 1 a 21

ART. 1 → non è ammessa ignoranza . obbligatorietà esterna ed interna, in uno stretto collegamento tra deontologia e vincolo etico, che è l'imperativo interiore guida della professione.

Aver approvato il codice deontologico ha fatto assumere responsabilità ad ogni iscritto che equivale a riconoscere come proprie le regole stesse perché corrispondono ad un sistema di valori di riferimento comune alla categoria di professionisti. Questo sistema di valori si delinea come coscienza professionale resa visibile anche alla comunità sociale nel suo complesso;

ART. 2 → stabilisce il principio per cui ogni condotta, attiva od omissiva che sia contraria al decoro, alla dignità e al corretto esercizio della professione costituisce infrazione disciplinare punibile. Si fonda sulla considerazione che la deontologia precede la formazione del codice deontologico, che infatti altro non è che la concretizzazione di tale comune sentire in forma scritta ed esplicita.

Questo implica la constatazione che il codice non è esaustivo e che quindi si lascia all'apprezzamento dei singoli Consigli dell'Ordine uno spazio libero di valutazione della condotta professionale degli iscritti all'Ordine.

Le categorie di illecito deontologico sono tutti i casi in cui sono violati i criteri di decoro, di dignità e di correttezza nell'esercizio dell'attività professionale.

Si deve intendere per DECORO e DIGNITÀ lo stile che nell'atteggiamento, nei modi e nella condotta è conveniente alla condizione professionale dello psicologo (vedi anche art. 38). La CORRETTEZZA PROFESSIONALE sta nell'aderenza ai principi informativi della deontologia nei rapporti con i clienti, con i pazienti, con i Colleghi: rispetto, onestà e lealtà.

Le sanzioni vanno dalla diffida, all'avvertimento, alla censura (dichiarazione di biasimo), alla sospensione (inibizione temporanea), sino alla conseguenza drastica della radiazione (espulsione dall'Albo Professionale con il conseguente divieto di esercizio dell'attività professionale).

ART.3 → la missione dello psicologo consiste nell'accrescimento delle conoscenze sul comportamento umano e nell'utilizzazione di tali conoscenze per promuovere il benessere psichico del singolo individuo, del gruppo e dell'intera comunità umana. L'intervento dello psicologo è efficace se produttivo di effetti benefici ove generi una migliore capacità di comprensione di sé e del prossimo. In tale concetto è compresa la considerazione del valore positivo della "tolleranza" come frutto della capacità di comprensione dei bisogni e delle qualità dell'altro.

Lo psicologo deve essere consapevole delle sue possibilità di incidere sulla vita altrui, quindi ha il dovere di non trascurare tutti quegli elementi che potrebbero condurlo ad un uso negativo delle proprie capacità di influenzare il prossimo e di non abusare della fiducia e della dipendenza nei suoi confronti del cliente.

Nella relazione che intercorre tra quanti si rivolgono allo psicologo come portatori, non sempre consapevoli, del bisogno di aiuto psicologico, e chi possiede gli strumenti per analizzare e soddisfare tale bisogno, si instaura una situazione caratterizzata dalla fiducia nel professionista, e da una corrispondente forte dipendenza nei confronti di quest'ultimo.

Il professionista è responsabile dei suoi atti personalmente. (vedi anche art 28 –33 – 34)

ART. 4→ Questo articolo è il FONDAMENTO ETICO della struttura del codice deontologico. Esplicitando il valore dei principi fondamentali della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo all'interno dell'agire professionale, si è inteso raggiungere il doppio obiettivo di definire i principi etici della professione e la sua natura laica.

Questo è il modo di “guardare il mondo” dello psicologo, la sua “laicità” intellettuale, e non possono non “ricadere” sul suo modo di accogliere una persona, prima ancora che uno specifico contratto possa descriverla come paziente o cliente o utente od altro.

La psicologia è una materia laica, portatrice di valori antropologici imperniati sui concetti di individualità e soggettività.

Lo psicologo si accerta che i metodi e le tecniche utilizzati siano coerenti con i principi della psicologia e non si mette in contraddizione con essi.

Lo psicologo deve chiarire nei contesti istituzionali in cui opera l'imprescindibile di tali principi, tanto più nei casi in cui sorgono proprio su questi dei conflitti tra interesse dell'istituzione ed il diritto dell'utente al rispetto della propria dignità, riservatezza, autonomia.

L'imprescindibilità dei principi sovraesposti è riaffermata anche al cospetto di un committente diverso da destinatario dell'intervento: infatti dovrà comunque essere sempre quest'ultimo il soggetto tutelato prioritariamente. Perché è lui il soggetto debole e fragile nel processo terapeutico, e questo va compensato proprio attraverso il riconoscimento della priorità di tutela già enunciata.

Questo articolo definendo la laicità della professione psicologica, la incardina alle scienze, ed in generale alla sfera del sapere, e con esse si sottrae alle influenze ideologiche e confessionali ed ai pregiudizi che discriminano le diverse soggettività o comunità.

Uno psicologo adeguatamente formato professionalmente non dovrebbe essere colonizzato da istanze morali o ideologiche, in modo tanto totalizzante, da smarrire il respiro laico del proprio agire tecnico – professionale.

ART. 5→ questo articolo delinea la figura dello psicologo come scienziato. Proprio perché è una scienza in progress, in cui la ricerca e la sperimentazione sono in continua evoluzione, si richiede che il professionista si sottoponga ad una formazione permanente, sia attraverso la partecipazione a seminari e a congressi, sia attraverso lo studio di pubblicazioni rilevanti, in particolare di articoli pubblicati in riviste di carattere internazionale.

Si afferma il dovere professionale di riconoscere il proprio giudizio come probabilistico e non certo.

Nei casi in cui la competenza dello psicologo sia limitata questi, ai sensi del presente articolo, ha il dovere di denunciare i limiti del proprio sapere.

Prudenza, competenza e coscienza nell'utilizzare strumenti come i tests e nuovi concetti o strumenti. Lo psicologo deve essere in grado di indicare passo passo su quali risultati scientifici si basano le sue osservazioni.

Non deve suscitare nel cliente e/o utente aspettative infondate.

ART. 6→ parla esplicitamente di difesa dell'autonomia professionale, sottolineando l'obiettivo della tutela del gruppo professionale stesso nei confronti, soprattutto di professioni di confine.

Tale principio si fonda sulla ferma condivisione che ogni atto professionale debba basarsi sul possesso di competenze specifiche, acquisite attraverso un altrettanto specifico ed appropriato iter formativo e mantenute ad un elevato livello di standard qualitativi, mediante una costante attenzione alla formazione ed alla corretta applicazione delle competenze maturate, in senso scientifico ed etico insieme.

Può accadere nella pratica professionale che si presenti la necessità di costruire un'integrazione degli interventi si traduca in una certa confusione sulla funzione formativa della professione che collude con l'eventuale presenza di incertezze interne alla comunità professionale rispetto ai propri confini, portando ad una difficoltà di individuazione e riconoscimento dei propri specifici contenuti professionali e di quelli altrui.

Questo articolo indica alla coscienza professionale la necessità di contrastare sia una confusiva e disfunzionale sovrapposizione di ruoli e di compiti, sia i tentativi di appropriazione di funzioni e prestazioni psicologiche da parte di altri professionisti, non lasciando a questi ultimi la possibilità di decidere come debbano essere effettuati degli atti professionali specifici dello psicologo, che senza un'adeguata preparazione sarebbero forieri di danno per l'utenza.

ART. 7 → questo articolo regola la stessa problematica descritta nell'art. 5, però in relazione ai terzi.

La norma prevede che lo psicologo formuli interpretazioni sulla base di informazioni valide e attendibili, indicando dati e fonti, presentando il suo giudizio come ipotetico e pertanto non potendo escludere altre ipotesi interpretative.

Ciò, ben lungi dal far apparire la sua capacità come limitata, rende conto del fatto che in psicologia, ma non solo in psicologia, a seconda della prospettiva in cui ci si pone, i giudizi possono essere di tenore diverso.

Lo psicologo evita di esprimere giudizi su fatti e persone di cui non ha conoscenza professionale. L'esame diretto può essere escluso SOLO se i giudizi professionali sono fondati su una documentazione adeguata e attendibile (es. cartella clinica, o relazione orale di altro terapeuta)

ART. 8 → obbligo di contrastare l'esercizio abusivo della professione di psicologo.

Le attività preventive, diagnostiche, abilitative e riabilitative, di sostegno in ambito psicologico sono esclusivamente riservate a quanti sono abilitati all'esercizio della professione di psicologo.

L'esercizio della psicoterapia è consentito anche agli iscritti all'Albo dei Medici, subordinatamente per tutti all'acquisizione di una specifica formazione e uno specifico addestramento professionale ad hoc.

Lo psicologo non abusa del suo titolo per frodare o coprire millantatori

ART 9 → l'oggetto di tale articolo è il CONSENSO INFORMATO per quanto attiene alle attività di ricerca dello psicologo.

Si divide in due parti:

- la prima riguarda il consenso informato espresso in piena libertà e con conoscenza di causa da parte del soggetto sperimentale o da chi ne ha la potestà giuridica, sia prima della ricerca come dopo, quando la sua natura lo richiedesse;
- la seconda riguarda il diritto dei soggetti sperimentali allo stretto anonimato.

Il tema del consenso informato è infatti al centro di ogni trattazione che abbia come oggetto di studio la questione etica nella ricerca, sia che viene sperimentalmente condotta in laboratorio, ovvero che viene condotta sul campo.

Il consenso informato inserisce norme deontologiche per la salvaguardia della libertà, dignità, integrità della persona, e costituisce l'essenza stessa della ricerca quando questa sia basata sulla relazione tra sperimentatore e soggetto sperimentale.

La comprensione, per quanto è possibile, del disegno sperimentale della ricerca da parte del soggetto sperimentale, contribuisce ad attribuirgli libertà e autonomia nella relazione per quanto riguarda il consenso.

Infine, quando la ricerca fosse rivolta su soggetti che non sono in grado di esprimere il consenso, questo deve essere richiesto e ottenuto a/da che ha la responsabilità legale.

Per quanto riguarda il secondo punto, cioè la riservatezza e anonimato, si deve affermare il principio che il partecipante alla ricerca non debba essere mai riconoscibile personalmente, sia nella presentazione dei dati in sedi scientifiche o in altre sedi, sia attraverso i mezzi usati per la ricerca, come nel caso di situazioni registrate.

ART 10 → oggetto di questo articolo sono il trattamento e il rapporto che potrebbe intercorrere tra lo psicologo e il soggetto animale.

Esiste una Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Animale del 27 gennaio 1978 su iniziativa dell'Unesco (Bruxelles).

In tale dichiarazione si parla di diritto dell'animale al rispetto, alla considerazione, alle cure e alla protezione da parte dell'uomo. In tale sede si indica il riconoscimento e il rispetto della dimensione fisica e psichica dell'animale.

Si assume anche gli animali nella sfera dei soggetti viventi dotati di valore inerente, non solo riguardo alla vita biologica ma anche a quella psichica con il rispetto che, per strette ragioni di giustizia, è loro dovuta. Tutto ciò starebbe a significare, assumendo la tesi morale sostantiva, che anche l'animale è soggetto di una vita e in quanto tale ha valore inerente cioè intrinseco, e, quindi, non è una cosa.

ART 11 → SEGRETO PROFESSIONALE. Il rapporto che lo psicologo intrattiene con il paziente/utente è per sua natura confidenziale.

Se il rapporto professionale non fosse tale, il destinatario della relazione di aiuto non ritenesse riservato quanto comunica, ciò lo indurrebbe ad alterare, nascondere, o ad omettere informazioni che possono essere necessarie affinché il processo terapeutico sia efficace.

ART 12 → quanto previsto in tale articolo rafforza e specifica il contenuto dell'art 11.

Lo psicologo non deve violare il segreto professionale neanche in occasione di una testimonianza processuale. (art 200 codice di procedura penale)

È privilegiata la necessità terapeutica rispetto a quella giudiziaria.

Il paziente/utente, avendone il diritto, può dare il consenso allo psicologo di testimoniare su quanto da lui conosciuto professionalmente.

Perché il CONSENSO sia valido deve essere INFORMATO e cioè il soggetto deve rendersi conto delle conseguenze della testimonianza e deve essere VALIDO nel senso che deve essere prestato da persona in grado di vagliare, giudicare e decidere per quanto lo riguarda in argomento.

Nell'interesse dello psicologo tale consenso sarà meglio che sia DIMOSTRABILE o documentabile con una dichiarazione o testimonialmente.

ART 13 → questo articolo è uno dei più spinosi e complessi da interpretare.

Prevede l'obbligo di referto e della deroga al segreto professionale per la tutela della salute del paziente o di terzi.

In alcuni casi lo psicologo è obbligato a denunciare fatti costituenti reato e particolarmente nei casi in cui rivesta la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio. Esempio è lo psicologo che riveste il ruolo di consulente tecnico d'ufficio o che opera quale dipendente di un ente pubblico.

Se lo psicologo non esercita la professione dello psicoterapeuta non ha l'obbligo di referto.

In ogni caso sia di fronte al referto che di fronte alla denuncia esige che lo psicologo limiti la trasmissione delle sue conoscenze allo stretto necessario, cioè ai fini di tutelare psicologicamente il

soggetto. Enunciazione giustamente programmatica, ma che nella attualità della vita potrebbe rendersi difficilmente applicabile. Facciamo l'esempio di un cliente che confida di essere stato stuprato da uno zio, il psicoterapeuta denuncia il fatto all'Autorità Giudiziaria, si faccia una riflessione al momento in cui il paziente e lo zio, magari conviventi, saranno interrogati sui fatti...

E cosa fare se il cliente dice di aver acquistato un arma per uccidere se stesso o persona altra convivente?

In questi casi dovranno bilanciarsi attentamente gli interessi in gioco per cui il bene protetto con la riservatezza abbia un contraltare altrettanto forte nella tutela della vita e della salute psicofisica del soggetto e/o di terzi. L'infrazione che egli compie attraverso la rivelazione deve essere giustificata da una ragione, come si è visto grave.

ART 14 → affronta l'area degli interventi rivolti a gruppi di individui, dove ai diritti ed alle regole definiti per la relazione professionale con un singolo soggetto si sovrappongono i diritti e le regole dello specifico contesto operativo gruppale.

Fra gli articoli che trattano del segreto professionale questo risponde alla necessità di fare emergere alcuni elementi di rilevanza deontologica di quest'area dell'intervento professionale che interseca molti settori della psicologia, che si è significativamente espansa sia sul versante teorico che su quello di metodologie, strumenti e setting specifici.

L'articolo tratta i temi del contratto professionale e della riservatezza in termini molto generici. Infatti, i settori di intervento psicologico con gruppi sono diversificati e spaziano dal campo psicoterapeutico, al counselling, alla psicologia del lavoro e delle organizzazioni, alla psicologia di comunità, alle attività in campo scolastico, a quelle didattiche, di supervisione, e molto altro ancora.

La norma pone due imperativi:

- l'intervento psicologico con gruppi necessita di un'esplicitazione chiara delle specifiche regole che lo governano;
- lo psicologo deve porre in essere quanto nelle sue possibilità affinché i soggetti che partecipano ai gruppi, pur non essendo legalmente tenuti al segreto come lo è il professionista, rispettino il diritto soggettivo di ciascuno alla riservatezza sulle informazioni che lo riguardano.

Nella norma si usa l'espressione su o attraverso gruppi perché, proprio per l'eterogeneità della materia, il gruppo può essere "oggetto" dell'intervento, o "strumento" attraverso il quale si interviene per finalità diverse, esterne o interne al gruppo o ad una parte di esso.

Lo psicologo deve essere in grado di catalizzare un'attenzione etica dei soggetti all'interno del lavoro psicologico, in primo luogo attraverso l'assunzione di una posizione professionale deontologicamente corretta ed in secondo luogo attraverso un'attivazione diretta dei soggetti circa i vincoli che sono chiamati ad assumere reciprocamente all'interno di un gruppo.

Lo scopo della norma è infatti quello di tutelare l'utenza in relazione alla possibilità che la situazione di lavoro in gruppo possa mettere a rischio il diritto soggettivo alla riservatezza.

Lo psicologo ha anche la responsabilità di valutare quando è necessario "impegnare" i soggetti, selezionando i contesti gruppali in cui si pone il problema della riservatezza e scartando i contesti in cui non sono messe in gioco istanze psicologiche o informazioni personali che, nei termini della normativa sulla difesa della privacy, possono essere definite "sensibili" e necessitano di tutela. Ad esempio possiamo fare distinzione fra un gruppo terapeutico e un gruppo di formazione, ove nel primo si pone anche un problema di riservatezza su chi ne faccia parte, mentre ciò può essere poco o per nulla rilevante nel secondo caso.

Possiamo concludere che l'ambito clinico è quello in cui più è chiara la necessità di porre le condizioni affinché i componenti il gruppo siano chiamati ad assumere dei vincoli reciproci, non solo sulle informazioni relative a chi ne fa parte, ma anche sui contenuti espressi al suo interno.

Un caso a parte in cui la definizione delle funzioni e con esse delle relative regole, è ancora più necessaria nei casi in cui il gruppo destinatario della prestazione non ne sia anche il committente: ad esempio gruppi di dipendenti di un'azienda formati per finalità legate all'ottimizzazione

organizzativa o all'identificazione di una leadership su commissione del titolare, in cui il rapporto col gruppo avviene su mandato esterno.

ART 15→ si indica la condotta da tenere nei confronti dei colleghi o di altri soggetti tenuti al segreto professionale quali, per esempio, medici e avvocati quando l'attività dello psicologo si concretizzi in una collaborazione con gli stessi.

Si presuppone che tale collaborazione esista con il consenso da parte dell'avente diritto.

Il codice deontologico prescrive che le informazioni fornite siano strettamente collegate al tipo di utilizzazione prevista nel rapporto di collaborazione.

ART 16→ anche questo si riferisce al principio deontologico generale relativo al diritto alla riservatezza (vedasi anche gli artt. 4, 9, 11, 12, 13, 15 e 17)

Nella fattispecie di questo articolo, l'espressione del principio relativo al diritto alla riservatezza concerne il caso delle comunicazioni scientifiche.

Si fa riferimento all'obbligo, da parte dello psicologo, di redigere le comunicazioni scientifiche omettendo i nomi dei destinatari delle prestazioni cui si fa riferimento nell'ambito di tali comunicazioni e facendo ricorso dunque, per indicare le persone, alle sole iniziali, a sigle, o a nomi di fantasia.

Lo psicologo è obbligato ad omettere nelle sue relazioni qualsiasi particolare che possa condurre all'individuazione, da parte di un fruitore della comunicazione scientifica, dell'identità del destinatario della prestazione.

Lo spirito di questo articolo obbliga lo psicologo alla salvaguardia dell'anonimato del destinatario della prestazione anche quando la comunicazione scientifica non consista in uno scritto o intervento orale, ed assuma invece forme diverse come la videoregistrazione.

Il fatto che l'articolo precisi che l'obbligo dello psicologo relativo alla salvaguardia dell'anonimato del destinatario della prestazione valga anche quando la comunicazione scientifica sia indirizzata ad un pubblico di professionisti tenuti al segreto professionale ha due scopi.

Il primo è quello di fornire la garanzia del fatto che informazioni relative al destinatario della prestazione possano essere divulgate: pubblicazioni scientifiche come atti di convegni, possono essere acquistate anche dai non addetti ai lavori.

Il secondo è quello di fornire la garanzia del fatto che informazioni relative al destinatario della prestazione possano giungere a professionisti ripetuto ai quali egli, per motivi diversi, può avere necessità di riservatezza.

ART 17→ la segretezza delle comunicazioni del cliente e/o del paziente deve essere protetta anche attraverso la custodia ed il controllo di appunti, note, scritti o registrazioni di qualsiasi genere e sotto qualsiasi forma, che riguardino il rapporto professionale.

Lo psicologo, comunque e dovunque si svolga la sua attività, deve mettere in atto una serie di comportamenti e accortezze per tutelare la privacy del paziente/cliente.

Il problema della riservatezza dell'informazione fornita in terapia si ripropone là dove il lavoro è di gruppo. I diversi operatori dell'equipe multidisciplinare hanno il diritto – necessità di accesso ai dati contenuti in cartella.

È questo il caso in cui lo psicologo deve valutare se trascrivere in cartella tutto quanto di delicato il paziente gli riferisce e comunque una serie di informazioni che sono particolarmente preziose per lui, per una comprensione approfondita del caso o per motivi di studio e ricerca, oppure se debbano essere riportate a parte e tenute sotto il suo personale controllo. Sta allo psicologo valutare situazione per situazione come la riservatezza debba essere assicurata.

Se lo psicologo lavora in un organizzazione per cui la documentazione non è sotto il suo diretto controllo basterà che questi si assicuri che tutto il materiale sia conservato al riparo da occhi indiscreti.

La documentazione va redatta in modo comprensibile, nel rispetto delle norme del codice deontologico e conservata per almeno cinque anni.

Lo psicologo deve preoccuparsi che in caso di sua morte l'archivio sia consegnato a persone legate al segreto professionale e negando la divulgazione post mortem.

ART 18→ come altri professionisti, lo psicologo può dover fare riferimento ai fini diagnostici e terapeutici ad altri specialisti.

Questo può verificarsi nella pratica privata come nelle strutture pubbliche sia ambulatoriali che ospedaliere.

È necessario che la libertà di scelta del cliente/paziente sia rispettata e che egli sia informato sul perché della richiesta di un intervento di altro professionista, di esami diagnostici o di una qualsivoglia consulenza.

L'accettazione consapevole da parte del paziente/cliente della prescrizione è un punto essenziale al quale fa seguito, in particolare in ambito privato, l'indicazione da parte del professionista, qualora il suo paziente non sappia a chi rivolgersi e chieda in tal senso aiuto, di più di un nominativo di professionisti consigliati in virtù di comprovata competenza e serietà.

Se la relazione asimmetrica è mal gestita il paziente/cliente può sentirsi obbligato alla scelta di un determinato professionista perché ha paura di contrariare lo psicologo. Questa si configura come una limitazione della libertà del paziente/cliente.

Anche in tale situazione lo psicologo deve anteporre l'interesse del paziente/cliente al di sopra di ogni convenienza, dovendo la sua condotta rapportarsi oltre che a norme deontologiche scritte anche ad una qualità etica inscindibile da una professione così delicata.

ART 19→ questa disposizione specifica i contenuti degli artt. 5 e 7. La tematica è relativa ad un'attività diagnostica specifica, che nella fattispecie riguarda la selezione e la valutazione di individui. Lo psicologo non può e non deve avventurarsi al di fuori della propria competenza, qualificazione e preparazione.

Lo psicologo non deve eseguire e non deve avvallare la somministrazione e la valutazione di test o di questionari creati e/o somministrati da persone senza una preparazione specifica che non siano stati opportunamente tarati, o che anche se con mezzi affidabili valutino, per esempio, la personalità di un tornitore ai fini di assunzione o di un avanzamento di carriera.

ART 20→ questa disposizione si propone di promuovere transgenerazionalmente la cultura deontologica.

Non essendo la deontologia una materia formalmente riconosciuta nel curriculum degli studi universitari e di tirocinio essa deve permeare l'attività dei docenti, dei professori, dei tutor.

Lo studente, il tirocinante devono essere posti nella condizione di apprendere il "fare" dello psicologo come governato da una bussola che costantemente indica i principi deontologici cui ispirarsi.

L'ultima parte dell'articolo raccomanda che avvenga sia attraverso contenuti informativi e sia attraverso l'esempio.

Si trasmette la conoscenza a differenti livelli di astrazione, relativamente:

- al contenuto concernente la materia che si sta insegnando
- alle norme deontologiche per esempio che governano la sperimentazione che si sta attuando
- alla condotta dell'insegnante e del tutor che dà contestuale testimonianza dell'adeguamento alle norme deontologiche che va spiegando, per esempio curando il rispetto con l'allievo/tirocinante, trattandolo come un futuro collega e non come un subordinato.

ART 21→ lo psicologo non deve insegnare l'uso di strumenti conoscitivi e di intervento riservati alla professione.

La norma non vieta l'insegnamento della psicologia ai non psicologi, in quanto la sensibilizzazione di altre figure professionali alle tematiche della psicologia è auspicabile.

Il divieto riguarda l'insegnamento di strumenti conoscitivi e di intervento, riservati allo psicologo, proprio in quanto correttamente utilizzabili solo ove il loro uso sia supportato da un bagaglio di competenze che sono patrimonio della nostra professione.

II° parte→ RAPPORTI CON L'UTENZA E CON LA COMMITTENZA→ art da 22 a 32

ART 22→ “lo psicologo adotta condotte non lesive per le persone di cui si occupa professionalmente, e non utilizza il proprio ruolo ed i propri strumenti professionali per assicurare a sé o ad altri indebiti vantaggi”.

È uno degli articoli che hanno un elevato livello di sovrapposizione con norme penali e civili.

L'articolo si correla con i principi e le finalità professionali definiti agli artt. 2, 3, 4 e 5 del Capo I° del codice deontologico, e va interpretato in relazione ad essi.

La prima parte riprende i principi dell'articolo 3.

L'espressione “lo psicologo adotta condotte non lesive” sottolinea che, a differenza delle norme penali e civili che focalizzano l'attenzione sulla persona e i suoi diritti, le norme deontologiche centrano l'attenzione sul professionista, su qualità e correttezza della sua prestazione, anche a prescindere dal fatto che ci sia stata o non ci sia stata la lesione.

Lo psicologo ha il dovere di interpretare correttamente il proprio ruolo professionale e di applicare metodologie e strumenti in coerenza con modelli teorici riconoscibili ed accreditati scientificamente.

A questo concetto si lega la seconda parte dell'articolo, che configura come infrazione deontologica il non corretto uso del ruolo e degli strumenti professionali, ossia ciò che in termini legali è definito come abuso.

Il riferimento all'abuso è legato allo squilibrio esistente tra il professionista ed il destinatario delle sue prestazioni.

Il livello di conoscenza, l'uso di strumenti professionali di competenza esclusiva, il valore legale delle valutazioni del professionista sulla condizione personale del soggetto, descrivono bene l'ASIMMETRICITA' della RELAZIONE.

Utilizzare tale asimmetria al di fuori degli ambiti e delle finalità previsti, costituisce un abuso.

La relazione professionale non può avere scopi diversi rispetto al mandato, attribuito o concordato, che deve svilupparsi all'interno della cornice data dalla specificità professionale e dai principi e dalle finalità descritti negli artt. 3 e 4 del codice deontologico.

Il vantaggio che il professionista può ricercare è unicamente quello legalmente definito come compenso per la prestazione erogata.

L'articolo ha particolare valenza all'interno delle attività cliniche dove lo squilibrio di potere può configurarsi in termini ancora più accentuati per la condizione soggettiva di difficoltà in cui si trova il destinatario della prestazione e per la peculiarità della relazione che si instaura tra questo ed il professionista.

Più è marcato lo squilibrio di potere o lo stato di bisogno, più è necessario tutelare il più debole nella relazione.

L'articolo tende a delineare il profilo di uno psicologo preparato sul piano della competenza professionale e corretto sul piano etico, in grado di offrire prestazioni qualificate, di non debordare dal proprio ruolo e di interpretare la professione in termini di servizio reso all'utente ed alla società.

Pensare allo psicologo in termini di “competenza” ed “etica” significa anche tutelarla qualora l’esito della sua prestazione od intervento non sia quello auspicato, ma comunque l’intervento sia stato effettuato in “scienza e coscienza” e rispettando ruolo e funzioni proprie.

ART 23 → l’articolo regola alcuni aspetti dell’instaurarsi del rapporto professionale fra lo psicologo ed il cliente, aspetti che qui riguardano l’ambito economico.

La norma ha lo scopo di affermare come, sin dall’inizio, tale rapporto debba svilupparsi in un clima di chiarezza e di trasparenza, sia per quanto riguarda l’aspetto quantitativo del compenso, sia per ciò che attiene alle modalità con le quali va commisurato il compenso medesimo.

ART 24 → questo articolo specifica come l’esercizio della professione deve attuarsi nei confronti di persone che siano adeguatamente informate circa le attività che verranno svolte nei loro confronti. Nell’articolo si sottolinea che le informazioni devono essere fornite nella fase iniziale del rapporto professionale.

Queste informazioni devono essere adeguate e comprensibili riguardo le prestazioni dello psicologo, la loro finalità e la modalità con cui verranno svolte.

Il secondo comma di questo articolo precisa che i soggetti devono essere informati che le notizie conosciute dallo psicologo sono coperte dal segreto professionale ed oggetto di particolare riservatezza.

L’ultimo comma prevede che se la prestazione professionale ha carattere di continuità nel tempo dovrà essere indicata, ove possibile, la prevedibile durata.

In sintesi lo psicologo deve informare circa:

- le modalità della prestazione
- le finalità della prestazione
- il proprio ruolo e la propria competenza
- i rischi e i disagi che l’utente/paziente può subire durante la prestazione
- i benefici che si possono ottenere
- con buona approssimazione i tempi, la durata e i costi della prestazione
- le alternative al trattamento presentato e le loro caratteristiche
- la possibilità che l’utente/paziente possa chiedere chiarimenti circa la prestazione in qualsiasi momento
- la possibilità di revocare il consenso in qualsiasi momento
- la necessità del suo consenso per registrazioni audio o video altrimenti il terapeuta prenderà solo appunti scritti
- il diritto dell’utente/paziente di interrompere la prestazione in qualsiasi momento
- le caratteristiche del segreto professionale e della riservatezza di cui lo psicologo è tenuto
- i limiti al segreto nell’ipotesi in cui:
 - il rapporto professionale nasca per decisione di terzi che abbiano il diritto di sapere
 - il paziente racconti o dimostri fatti commessi da altri che costituiscono reati procedibili d’ufficio
 - l’utente/paziente prefiguri comportamenti che possono ledere gravemente l’integrità psicofisica sua o di altri

ART 25 → riprende il tema nello specifico dell’attività clinica dello psicologo e dei relativi strumenti di diagnosi e valutazione. Si pone l’attenzione su un settore professionale dove è marcato il problema dello squilibrio di “potere” tra le parti.

Questo articolo è interamente dedicato all'ambito della diagnosi e della valutazione psicologica e si pone l'obiettivo di definire i vincoli deontologici, incrociando la tematica attraverso quattro assi di analisi:

- l'uso delle competenze professionali
- i riferimenti per lo sviluppo della relazione professionale quando questa non è "semplicemente" diadica
- il diritto – dovere ad informare
- la tutela psicologica dei soggetti

Per uso improprio di strumenti psicologici occorre avere un doppio riferimento rispetto a:

1. uso degli strumenti di diagnosi e valutazione dal punto di vista tecnico
2. uso improprio degli strumenti di diagnosi e valutazione dal punto di vista della relazione col soggetto

Il secondo comma entra nel merito delle situazioni in cui utente e committente non corrispondono. Questo secondo comma affronta il problema dell'etica nella relazione professionale, all'interno di rapporti triadici dove possono divergere finalità e interessi fra utenti e committenti.

Il codice deontologico riprende più volte questa tematica rimarcando comunque la necessità di salvaguardare la tutela psicologica del soggetto e la corretta informazione delle parti circa i ruoli e i vincoli che il professionista assume nei confronti di entrambe.

In questo quadro rientra anche la problematica della restituzione dell'esito dell'intervento. All'interno di un contratto chiaro lo psicologo non solo può, ma anche deve restituire la propria valutazione in relazione al mandato ricevuto e deve escludere ciò che, risultando ad esso estraneo, può avere improprie ricadute sul soggetto.

Il terzo comma esplicita il principio per il quale le comunicazioni di interventi diagnostici e valutativi non possono avere come unico riferimento il mandato o il compito ricevuto, ma anche la tutela psicologica del soggetto di cui lo psicologo è chiamato a rispondere.

Lo psicologo è chiamato a ricercare il difficile punto di equilibrio tra il corretto esercizio di un mandato valutativo o diagnostico, che spesso ha forti implicazioni per il soggetto, e la necessità di tutela psicologica dello stesso.

ART 26 → nel primo comma di questo articolo si parla di problemi o conflitti personali, nel secondo di precedenti rapporti.

Questo articolo affronta la più importante questione deontologica della nostra professione che non a caso ha avuto bisogno di essere trattata in molti articoli del codice.

Si può dire che riguarda il più significativo specifico professionale dello psicologo: una relazione professionale complessa e delicata, perché implicante anche zone personali ed interpersonali dalla difficile, spesso improbabile, sondabilità.

Questa relazione, infatti, nonostante sia, dal punto di vista tecnico – professionale, un codificato rapporto dottore – paziente, contestualmente va a descriversi anche come una dinamica interpersonale tra il soggetto psicologo ed il soggetto paziente.

Tale dinamica è sempre tenuta in conto ed in alcuni contesti psicoterapici, ne sono normalmente ipotizzate e codificate economiche e produttive ricadute sui percorsi clinici. Proprio perché lo psicologo riconosce l'importanza ed il "peso" di tali dinamiche ed implicazioni, è chiamato ad allertare la propria vigilanza sul rischio che le ricadute sopra citate possano essere antieconomiche, quando problemi o conflitti personali, non consentendo il governo appropriato della dinamica interpersonale, interferiscano con l'efficacia delle sue prestazioni e le rendano inadeguate o dannose alle persone cui sono rivolte. Questo è solo uno dei tanti esempi in cui si può presentare tale problema.

Lo psicologo dovrebbe quanto più possibile salvaguardare la propria attività professionale dal "preesistente" potenzialmente contaminante, sia esso un problema o conflitto personale, o un

precedente rapporto; altrimenti tale attività rischia la propria credibilità e la propria efficacia.

ART 27 → regola l'interruzione del rapporto psicoterapeutico.

Il codice deontologico con questo articolo si pone in modo complementare al codice civile, prevedendo che l'interruzione del rapporto terapeutico, ferma la libertà del paziente di porvi fine in qualsiasi momento e senza dover addurre alcuna giustificazione, debba avvenire, su proposta del terapeuta, quando quest'ultimo constati che la cura non reca alcun beneficio al paziente, e non è prevedibile che neppure il protrarsi della terapia possa condurre a risultati positivi.

Ne discende che, limitatamente all'ambito psicoterapeutico, sussiste per lo psicologo un obbligo deontologico di non decidere unilateralmente l'interruzione del rapporto, bensì di proporre, e cioè di prendere in considerazione e di discutere con il paziente l'ipotesi di porre fine al trattamento, ove di questo si constati l'inutilità anche in una prospettiva futura.

La correttezza professionale impone che non si protragga il rapporto psicoterapeutico quando tale prosecuzione sia di giovamento soltanto al professionista, giovamento che può essere di qualsiasi natura, economica, ma anche di studio e di ricerca scientifica.

Inoltre lo psicoterapeuta ha l'obbligo di fornire al paziente ogni utile informazione perché il paziente stesso possa trovare altre vie terapeutiche.

ART 28 → invita il professionista psicologo ad evitare commistioni tra il ruolo professionale e vita privata.

Nel secondo comma si impedisce l'attività diagnostica/terapeutica nei confronti di persone con cui lo psicologo ha o abbia avuto relazioni significative di natura personale, in particolare di natura affettiva o sentimentale e/o sessuale.

Tale attività è vietata anche nel caso che si instauri nel corso del rapporto professionale, e che, quindi, segua l'inizio della prestazione. Questa è considerata violazione "grave".

L'articolo è specifico per l'attività terapeutica, di sostegno psicologico e gli interventi diagnostici.

La ragione di questi divieti è rappresentata dal fatto che da un lato la sua prestazione può essere inquinata dalla familiarità, dalla scarsa obiettività, dalla mancanza di distacco e dalla tentazione di tutelare interessi emotivi, sentimentali e sessuali propri.

Dall'altra perché le persone che ne ricevono la prestazione possono avere nocimento dalla confusione di ruoli.

Il divieto presente in questo articolo non esauriscono, ai sensi della Legge 56/89, l'attività dello psicologo anche se ne riguardano gran parte.

La ratio di questa disposizione è quella di tutelare l'immagine della psicologia e di chi la esercita diffidando dal creare situazioni da cui possono emergere conflitti o ambiguità da cui lo psicologo può trarre indebiti vantaggi in quanto diversi da quelli che gli provengono legittimamente dal fatto di occupare un certo ruolo e di avere un certo status.

ART 29 → l'articolo sanziona quella gravissima deroga deontologica, costituita da forme di "comparaggio" economico tra psicologi e presidi, istituti o luoghi di cura. Ovvero non si deve subordinare la propria prestazione al fatto che il paziente/cliente usufruisca di una certa struttura a cui siamo collegati.

Naturalmente lo psicologo dipendente pubblico che subordina il proprio intervento a che si svolga in ambito istituzionale non infrange il dettato di questo articolo

ART 30 → nell'esercizio della sua professione allo psicologo è vietata qualsiasi forma di compenso che non costituisca il corrispettivo di prestazioni professionali

ART 31→ le prestazioni professionali a persone minorenni o interdetto sono subordinate al consenso di chi esercita sulle medesime la potestà genitoriale o la tutela

ART 32→ questo articolo mira a determinare corrette ed equilibrate condizioni di partenza tra le parti in causa, qualora committente ed utente non coincidono.

Molto spesso in questi casi si può riscontrare una tendenza di ciascuna delle parti ad un prevalere manipolatorio nei confronti dell'altra, anche se in buona fede.

La norma posta in quest'articolo attiene all'obbligo da parte dello psicologo di informare adeguatamente il destinatario del suo intervento intorno all'intervento stesso.

Deve informarlo anche se l'intervento è stato commissionato da altri, ed anche quando l'interesse del committente può essere quello di tenere il destinatario all'oscuro circa la natura e le finalità dell'intervento.

Lo scopo è quello di tutelare l'utenza rispetto al rischio che la scienza psicologica possa essere utilizzata ai fini di un occulto controllo o di una occulta manipolazione dei destinatari dell'intervento psicologico.

III° parte→ RAPPORTI CON I COLLEGHI → art da 33 a 38

ART 33→ riguarda i rapporti con i colleghi e riguarda sostanzialmente le caratteristiche intrinseche che sostanziano la relazione tra soggetti e, cioè, il rispetto, la lealtà e la colleganza.

Il rispetto e la lealtà nella relazione tra soggetti sono sostenuti dal PRINCIPIO DELLA COLLEGANZA, cioè dall' "essere in connessione con", l'"essere colleghi", come variabile sovraindividuale, ulteriore all'interesse del singolo.

Il principio di colleganza, infatti, è fondato sulla comunione dei principi e sui valori che definiscono l'identità dello psicologo.

Questa norma richiama il principio etico della difesa e del sostegno della professionalità.

L'appartenenza a una categoria professionale, infatti, se da un lato definisce la stessa identità sociale dell'individuo, dall'altro lato può far sì che il mutuo sostegno e l'aiuto reciproco poggino/si fondino sull'appartenenza a un gruppo come fatto in sé, anziché sulla condivisione di un preciso impegno e responsabilità sociale assunti col ruolo professionale.

Virtualmente ogni categoria professionale è, nel suo insieme, fautrice di un progetto di mondo nel quale trovano ordine anche i valori riconosciuti socialmente e culturalmente che tale progetto realizza.

L'art 3 sottolinea il primato del senso del dovere insito nell'azione professionale rispetto a quello dell'interesse legittimo e ciò in funzione del primato dell'etica sociale nell'ambito della professione.

Il presente articolo, quindi, sulla base dell'art 3 ribadisce che l'azione professionale del singolo, anche quando ispirata da esigenze di competizione di mercato, non deve pregiudicare i vincoli solidaristici che debbono invece trovare conferma nella comune collaborazione.

L'art 33 comporta il dovere etico di sostegno solidale tra colleghi anche nei casi in cui è compromessa l'attività professionale del singolo attraverso la perdita dell'autonomia o della possibilità di adempiere al proprio dovere.

Le categorie professionali assumono potere e forza contrattuale, riconoscimento e visibilità sociale che facilmente espongono al rischio di veder prevalere interessi di parte, interessi che indeboliscono la capacità di tenere vivi i principi e i valori per cui si lavora.

Deve esistere tra i colleghi psicologi la consapevolezza di un bene, di un valore sovrastante quello di ciascuno preso singolarmente: è il bene della professione, intesa come qualcosa che è "al servizio delle persone", e non uno strumento per l'affermazione narcisistica ed egocentrica del singolo psicologo.

ART 34 → l'impegno che qui si chiede allo psicologo è visto nell'ottica dei rapporti di colleganza.

Il presente articolo condanna un certo tipo di “egoismo” intellettuale, che rischia di produrre, fra l’altro, l’avvento di teorie stravaganti e prive di qualsiasi fondamento scientifico, che proprio perché tali sono sottratte al vaglio della comunità scientifica.

ART 35 → questa norma richiama il principio etico del rispetto e della valorizzazione del lavoro dei colleghi, attraverso il riferirsi ad esso e riconoscerlo ufficialmente in quanto fonte importante ai fini dei propri studi.

Tale tributo è anche un’espressione di rispetto per i contenuti delle conoscenze psicologiche: dovrebbe essere pensato come “amore della conoscenza e del sapere”, intesi come patrimonio da valorizzare e da mettere a disposizione dei colleghi, permettendo a tutti di risalire alle fonti originarie a cui ci si è ispirati.

È un preciso richiamo agli psicologi ricercatori ad essere espliciti e precisi nel trascrivere i riferimenti al lavoro di altri autori, quando non si tratti di ricerche di teorie originali dello stesso ricercatore.

In ambito psicologico, diversamente da quanto avviene in medicina e in altre discipline “supportate” da dati oggettivi nella misurazione e nella verifica sperimentale, è più alto il rischio di cedere alla vaghezza o alla imprecisione.

Anche gli stessi risultati della ricerca, proprio perché la disciplina psicologica nella pratica è sostanzialmente più di natura qualitativa che quantitativa, possono essere sottratti al rigore delle procedure scientifiche della ricerca e della verifica delle ipotesi.

Il rigore, l’onestà sono requisiti fondamentali allo psicologo per dare solidità e serietà ai suoi studi.

ART 36 → il presente articolo contiene due precetti, entrambi concernenti i rapporti di colleganza.

Il primo si fonda sull’obbligo, solidaristico, di rispettare la persona, forse meglio dire la personalità del collega, evitando di esprimere nei suoi confronti opinioni comunque lesive del suo decoro e della sua reputazione professionale.

La colpa deontologica è considerata più grave se i giudizi negativi di cui sopra sono finalizzati a sottrarre al collega cui sono diretti la sua clientela.

Il secondo precetto contenuto nell’articolo costituisce come obbligo deontologico il dare tempestivamente comunicazione al Consiglio dell’Ordine competente dei casi di cui si venga a conoscenza, e che riguardino situazioni di condotta professionale scorretta che rechi pregiudizio all’utente, o che comunque leda il decoro della professione.

La norma in questione va invece letta nell’ottica di scoraggiare un comportamento che potrebbe apparire “omertoso”, se si ritenesse che in tutti i casi il dovere di non criticare pubblicamente i colleghi dovesse condurre a soprassedere a qualsiasi valutazione negativa del loro comportamento.

Non si tratta di delazione, né di diffamazione ma solo rispetto per il cliente, che in posizione asimmetrica e sfavorevole nella relazione con lo psicologo, può non trovare il coraggio di denunciare all’ordine situazioni per lui lesive.

Tale norma pone in prevalenza sull’obbligo solidaristico di cui al primo comma il dovere di tutelare gli interessi della clientela e del corpo professionale nel suo insieme considerato.

ART 37 → questo articolo si collega al 5.

Tale norma attiene alla responsabilità di accettare impegni professionali sono entro tali limiti, assumendo il compito difficilissimo di farsi giudice di se stesso, della propria eventuale inadeguatezza rispetto ad un compito e della necessità di proporre l’intervento di un collega o di un altro professionista.

Lo scopo della norma è da un lato quello di tutelare l’utenza rispetto al rischio di non ricevere prestazioni professionali adeguate ai propri bisogni ed alle proprie necessità; dall’altro lato quello di tutelare l’immagine della professione rispetto al rischio di scadere, nella pubblica considerazione, in relazione all’offerta di prestazioni professionali inadeguate.

Scopo della norma è anche, infine, quello di tutelare i professionisti in relazione all'indebita sottrazione di lavoro da parte di concorrenti sleali in aree di loro specifica competenza.

ART 38 → questo articolo si collega al 2.

Viene ribadito l'obbligo deontologico di osservare nella propria condotta i principi del decoro e della dignità professionale.

Lo psicologo nell'esercizio della professione non deve avere contegno sconveniente e che crei scandalo, dando così un'immagine negativa della professione.

Le partecipazioni ad eventi pubblici quali tavole rotonde, congressi, eventi televisivi e radiofonici devono essere impostate ad un comportamento dignitoso e scientifico.

Il sostenere pubblicamente posizioni contrarie all'autonomia e all'indipendenza della professione, o che contrastino i principi generali del codice deontologico è grave mancanza sanzionabile.

IV° parte → RAPPORTI CON LA SOCIETA' → ART 39 e 40

ART 39 → in questo articolo si focalizza l'attenzione sullo psicologo come produttore e facilitatore di chiarezza e genuinità nell'informazione, nella comunicazione e nel comportamento.

ART 40 → regola la pubblicità personale

V° parte → NORME DI ATTUAZIONE → ART da 41 a 42